

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 06 ottobre 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 619 del 22 settembre 2003

**RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, CONSORZI, DELEGA E SUBDELEGA CO.RE.CO. - Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 286 del 7/12/2000 concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

VISTO il D.P.G.R.C. n. 276 del 21/2/2001 con il quale è stato emanato il regolamento di "Istituzione del Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361 del 2000", modificato da ultimo del 29/4/2002 n. 335;

RITENUTA l'opportunità, alla luce dell'esperienza maturata, di dare organicità alla regolamentazione del riconoscimento delle persone giuridiche private;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2296 dell'11/7/2003, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;

VISTI:

- la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
- il parere favorevole espresso dal Capo Ufficio Legislativo del Presidente con nota del 17/6/2003;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

**REGOLAMENTO**

**CAPO I**

**COMPETENZE E FUNZIONI**

**Art. 1**

**Competenze della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private delegate dallo Stato a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, di seguito denominato "regolamento statale",

2. Le funzioni, di cui al comma 1, sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private:

a) che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Campania;

b) che perseguono scopi ideali.

## **Art. 2**

### **Funzioni regionali**

1. Le funzioni amministrative indicate nell'articolo 1 concernono:

- a) il riconoscimento della personalità giuridica, effettuato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui all'articolo 3;
- b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto effettuata con l'iscrizione delle stesse nel registro di cui all'articolo 3;
- c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del Codice civile, effettuata con l'iscrizione della stessa nel registro di cui all'articolo 3;
- d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del Codice civile;
- e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell'articolo 42 del Codice civile;
- f) il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile;
- g) il coordinamento dell'attività e l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni ai sensi dell'articolo 26 del Codice civile;
- h) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 28 del Codice civile;
- i) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 35 del Codice civile agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte nei termini e secondo le modalità stabilite dagli articoli 7 e 9.

## **Art. 3**

### **Registro delle persone giuridiche private**

1. Il registro delle persone giuridiche private, istituito in attuazione dell'articolo 7 del regolamento statale, assicura la pubblicità nei confronti dei terzi degli elementi e dei fatti indicati nell'articolo 4 dello stesso regolamento statale.

2. L'interessato ha diritto di prendere visione, nel rispetto delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni nel registro nonché di ottenere estratti dei suddetti documenti o certificati riguardanti elementi contenuti nel registro.

3. Il registro può essere realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

4. Prima di essere utilizzato, il registro in forma cartacea è numerato e vidimato dal dirigente del Settore di cui all'articolo 5, il quale riporta nell'ultima pagina il numero dei fogli di cui esso è composto.

5. Nel registro non sono ammesse correzioni, alterazioni e abrasioni. Per le variazioni da apportare in dipendenza di errori od omissioni si provvede con chiamate in calce convalidate dal dirigente del Settore di cui all'articolo 5 e si cancella la precedente stesura in modo da assicurarne la leggibilità.

## **Art. 4**

### **Articolazione del registro**

1. Il registro si compone di due parti, la prima generale e la seconda analitica.

2. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, contrassegnate da un numero d'ordine.

3. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:

- a) la data e la natura dell'atto costitutivo;
- b) la denominazione;
- c) lo scopo;
- d) il patrimonio;
- e) la durata, se determinata;
- f) la sede legale;
- g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza legale;

- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;
- l) la deliberazione di scioglimento;
- m) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione;
- n) il cognome e nome dei liquidatori;
- o) il numero dell'eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale.

4. Il registro regionale ed i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque. A richiesta sono rilasciati gli estratti e le certificazioni.

#### **Art. 5**

##### **Settore competente ad esercitare le funzioni regionali**

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 2 sono esercitate dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo della Regione Campania, di seguito denominato Settore Enti locali.

2. Il Settore Enti Locali cura, altresì, la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all'articolo 3 e rilascia gli estratti e le certificazioni.

#### **CAPO II**

##### **MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI**

#### **Art. 6**

##### **Riconoscimento della personalità giuridica privata**

1. Il riconoscimento della personalità giuridica privata avviene con l'iscrizione nel registro regionale.

2. La domanda di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione ed è indirizzata al Settore Enti locali.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia autentica sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio;
- c) relazione sull'attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;
- d) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione dei relativi codici fiscali, nonché per le associazioni indicazione della consistenza associativa;
- e) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione ed i mezzi per provvedervi.

4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalità statutarie. L'entità iniziale del requisito patrimoniale non può essere inferiore a euro 55.000,00.

5. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

6. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 4, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo 3 le persone giuridiche private il cui riconoscimento è effettuato da altri organi, sulla base di disposizioni speciali, nonché quelle trasmesse dalle Cancellerie dei competenti Tribunali della regione Campania.

#### **Art. 7**

##### **Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto**

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono apportate con le stesse modalità previste dall'articolo 6 per il riconoscimento della personalità giuridica privata.

2. Alla relativa domanda, recante gli estremi dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, sono allegati:

a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata dal nuovo testo dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell'atto costitutivo o dello statuto vigente interessati dalla modifica in esame, se non evidenziati nella deliberazione di modifica;

c) i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, secondo comma, del codice civile;

d) per le fondazioni, la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto.

3. La domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, corredata dalla copia autentica della deliberazione, è trasmessa al Settore Enti locali nel termine di trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 35 del Codice civile.

#### **Art. 8**

##### **Estinzione della persona giuridica privata, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali**

1. Su istanza degli interessati o anche d'ufficio, il Settore Enti locali accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica privata previste dall'articolo 27 del Codice civile e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori ed al presidente del Tribunale competente ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

2. L'istanza per la dichiarazione di estinzione è indirizzata al Settore Enti locali.

3. La dichiarazione di estinzione è annotata nel registro delle persone giuridiche.

4. In assenza di specifiche previsioni statutarie, il Settore Enti locali dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi degli articoli 31 e 32 del Codice civile.

5. Conclusa la procedura di liquidazione, su disposizione del presidente del Tribunale, il Settore Enti locali provvede alla cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche private.

#### **Art. 9**

##### **Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica privata**

1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte anche le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, lo scioglimento delle associazioni, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.

2. L'iscrizione avviene sulla base di domanda presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata da copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati.

3. L'istanza per la modifica è presentata entro quindici giorni, decorrenti dalla data della relativa deliberazione. Nel caso di modificazioni nella composizione degli organi il termine decorre dalla data di accettazione della carica da parte degli interessati.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 35 del Codice civile.

#### **Art. 10**

##### **Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni**

1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile, sono esercitati dal Settore Enti locali, al quale spetta in particolare:

a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti nei casi in cui le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;

b) annullare le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;

c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nel caso in cui gli amministratori non agiscono in conformità della legge o dello statuto e dello scopo della fondazione;

d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

2. Le fondazioni inviano al Settore Enti locali, entro quindici giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente da una relazione sull'attività programmata e da una relazione sull'attività svolta e trasmettono annualmente copia dello stato patrimoniale ed ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

3. I controlli concernenti le funzioni di vigilanza da effettuarsi a norma del comma 2 sulla documentazione finanziaria sono svolti secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

#### **Art. 11**

##### **Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni**

1. Sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate, il dirigente del Settore Enti locali può disporre, ove ricorrono i presupposti richiesti dagli articoli 26 e 28 del Codice civile, il coordinamento dell'attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione.

#### **Art. 12**

##### **Trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)**

1. Per la trasformazione in forma di diritto privato delle IPAB, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 1990, che non hanno i caratteri di aziende pubbliche, si applicano, oltre alle disposizioni del regolamento, anche le disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

#### **Art. 13**

##### **Sanzioni**

1. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, accertata la sussistenza delle omissioni di cui agli articoli 7 e 9, procede, ai sensi dell'articolo 35 del Codice civile, all'irrogazione della relativa sanzione secondo le prescrizioni riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del regolamento.

### **CAPO III**

#### **DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO**

#### **Art. 14**

##### **Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Riconoscimento personalità giuridica privata a Fondazioni ed Associazioni, di seguito denominato Responsabile del Servizio o suo delegato.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all'articolo, 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal regolamento; svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione di quanto previsto dal testo unico emanato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ad eccezione dell'emanazione del provvedimento finale di competenza del dirigente del Settore Enti locali.

#### **Art. 15**

##### **Durata del procedimento**

1. I procedimenti si concludono con il provvedimento adottato nel termine stabilito nella tabella B allegata, che costituisce parte integrante del regolamento. In caso di mancata inclusione di un procedimento nell'allegata tabella, lo stesso è concluso nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine previsto di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

#### **Art. 16**

##### **Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio**

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Settore Enti locali ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promana da organo od ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Settore Enti Locali, della richiesta o della proposta.

#### **Art. 17**

##### **Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte**

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.

2. La domanda è redatta nelle forme e nei modi e corredata dalla documentazione prescritti dal regolamento. Nella domanda è dichiarata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990. Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 del 1990 e all'articolo 18 del Regolamento.

4. Nel caso di istanza irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni dalla ricezione indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dal testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché dal disposto di cui all'articolo 18 della legge n. 241 del 1990.

6. Gli accertamenti sono effettuati a campione sul dieci per cento delle persone giuridiche private che durante l'anno solare hanno presentato le autocertificazioni. Il campione è selezionato mediante sorteggio da tenersi entro il mese di gennaio di ogni anno per le autocertificazioni presentate nel corso dell'anno precedente. Il sorteggio è effettuato in presenza di due testimoni estranei al Settore Enti locali.

#### **Art. 18**

##### **Comunicazione dell'inizio del procedimento**

1. Fatti salvi gli impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento nonché ai soggetti, individuati o formalmente individuabili, cui dal provvedimento può derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 17, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 241 del 1990. Quando per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulta, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché quando vi sono particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo del Comune interessato e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente del Settore Enti locali, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

#### **Art. 19**

##### **Partecipazione al procedimento**

1. Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge n. 241 del 1990 le modalità per prendere visione degli atti del procedimento sono rese note dal Settore Enti Locali.

2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ad un quarto di quello fissato per la durata del procedimento. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. Le memorie contengono tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

#### **Art. 20**

##### **Termine finale del procedimento**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.

2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, sono di competenza di Amministrazioni diverse, il termine finale del procedimento si intende comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

3. I termini, di cui al regolamento, costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Settore Enti locali dal provvedere con ogni sollecitudine.

4. Quando non è diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

#### **Art. 21**

##### **Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche**

1. Quando è necessario sentire un organo consultivo regionale o acquisire valutazioni tecniche di altri Settori regionali e il parere e le valutazioni tecniche non intervengono entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro il termine di 30 giorni, il Settore Enti locali richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove non ritiene di avvalersi di tale facoltà, anche ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n.241 del 1990, partecipa agli interessati la determinazione motivata di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni.

#### **Art. 22**

##### **Conferenza di servizio**

1. L'esame dei vari interessi pubblici coinvolti o l'acquisizione di eventuali pareri e valutazioni tecniche necessari ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti di cui all'articolo 6, comma 4, può avvenire tramite una speciale conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è convocata e presieduta dal dirigente del Settore Enti Locali o dal Responsabile del servizio con avviso scritto diramato anche per via telematica almeno 15 giorni prima della data fissata per la conferenza corredato dalla documentazione da esaminare. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire ai Settori regionali interessati, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i Settori convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, il Settore Enti Locali procedente concorda una nuova data entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

4. Ogni Settore regionale convocato partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dal dirigente del Settore competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non ha espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non ha notificato all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione del verbale di conclusione del procedimento.

5. In sede di conferenza di servizi possono essere chiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza ulteriori documenti. Se questi ultimi non sono forniti entro i successivi trenta giorni, si procede ugualmente alla redazione del verbale conclusivo.

6. Il verbale finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni parere e valutazione tecnica di competenza dei Settori regionali partecipanti, o comunque invitati a partecipare alla predetta conferenza.

7. Il dissenso di uno o più Settori regionali, regolarmente convocati alla conferenza di servizi è, manifestato e congruamente motivato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi e reca le specifiche indicazioni necessarie ai fini dell'assenso e non può riferirsi a questioni connesse, che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

8. Se uno o più Settori regionali hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta del Settore procedente, quest'ultimo, entro il termine perentorio di 20 giorni, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento, tenuto conto delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi.

9. Alla conferenza di servizio partecipano:

a) il Settore competente circa l'attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell'attività dell'istituzione;

b) il Settore Entrate e Spese per esprimere il parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell'istituzione rispetto agli scopi perseguiti;

c) Il Settore competente in materia di consulenza giuridica agli uffici della Giunta regionale.

10. Alla conferenza assiste il legale rappresentante della persona giuridica privata interessata nel merito.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 23

#### Norme finali e pubblicità

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento si fa rinvio al regolamento statale, al Codice civile ed alla normativa specifica di settore.

2. Il regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento istitutivo, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 febbraio 2001, n. 276 e successive modificazioni.

4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

22 settembre 2003

Bassolino



**SANZIONI**

**PRESCRIZIONI APPLICATIVE**

In forza dell'articolo 13 del regolamento, il responsabile del procedimento o suo delegato, accertata la sussistenza delle omissioni di cui agli articoli 7 e 9, procede, ai sensi dell'art. 35 del codice civile, all'irrogazione della relativa sanzione, secondo le prescrizioni riportate nell'allegato A .

L'articolo 7 "Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto" prescrive:

- al comma 3, che la domanda diretta ad ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, corredata della copia autentica della deliberazione, deve essere trasmessa al Settore Enti locali nel termine di trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione;
- al comma 4, che il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 35 del Codice civile.

L'articolo 9 "Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica" prescrive:

- al comma 1, che nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte anche le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, lo scioglimento delle associazioni, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;
- al comma 2, che l'iscrizione avviene sulla base di domanda presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati;
- al comma 3, che l'istanza è presentata entro quindici giorni, decorrenti dalla data della relativa deliberazione o, in mancanza di questa, dalla data dell'evento. Nel caso di modificazioni nella composizione degli organi il termine decorre dalla data di accettazione della carica da parte degli interessati;
- al comma 4, che il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 35 del codice civile.

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 35 del codice civile varia da lire ventimila ad un milione e quindi da € 10,33 (arrotondato in € 10) ad € 516,46 (arrotondato in € 516).

Per la suddetta violazione valgono le disposizioni in materia di depenalizzazione di cui all'art.32 e seguenti della L. 24 novembre 1981,n.689 che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del trasgressore.

La legge regionale di riferimento in materia di sanzioni amministrative e pecuniarie è la n. 13 del 10 gennaio 1983.

Nell'ambito del Settore Enti locali, il responsabile del Servizio Riconoscimento Personalità Giuridica a Fondazioni ed Associazioni o suo delegato è incaricato dell'accertamento dell'illecito amministrativo di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento e dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.35 del codice civile nonché dell'effettuazione degli adempimenti connessi o conseguenti, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) L'attività di accertamento di cui trattasi comporta la stesura del verbale di accertamento e contestazione della violazione a carico del trasgressore (da redigere secondo lo schema che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale);
- 2) Gli adempimenti connessi e conseguenti consistono nella consegna ovvero nella notifica del suddetto verbale al trasgressore, nella segnalazione, in caso di mancato pagamento della contravvenzione nei termini assegnati, alla struttura regionale competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art.8 della L. n.689/1981, ed in quant'altro necessario al corretto disbrigo della parte di procedimento di competenza del Servizio.

REGIONE CAMPANIA  
Giunta Regionale  
Settore Rapporti con Province Comuni, Comunità montane  
Servizio Riconoscimento Personalità Giuridica a Fondazioni ed Associazioni

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_, addetto del Servizio \_\_\_\_\_, ha accertato, in qualità di agente verbalizzante, quanto segue.

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliato \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'Ente \_\_\_\_\_, presso la sede del medesimo, in \_\_\_\_\_ (Prov. di \_\_\_\_\_), Via/P.za \_\_\_\_\_, Ente obbligato in solido ai sensi dell'art.6 della legge 689 del 1981, HA COMMESSO VIOLAZIONE DELL'ART. \_\_\_\_ - comma \_\_\_\_ - DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI CUI AL D.P.G.R. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_, violazione sanzionata ai sensi dell'art.35 del codice civile, PER AVER PRESENTATO, OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI GG \_\_\_\_\_ INDICATO NEL MEDESIMO REGOLAMENTO, ISTANZA DI ISCRIZIONE \_\_\_\_\_

(nota ente prot.n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pervenuta il \_\_\_\_\_), IL CHE COMPORTA L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPORTO SANZIONATORIO DI € 20 (venti euro), per il doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa e quindi PER UN IMPORTO SANZIONATORIO DI euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) oltre ad € 5,16 (cinque euro e sedici centesimi) PER SPESE DI NOTIFICA, PER UN TOTALE DI COMPLESSIVO € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ EURO).

Eventuali dichiarazioni del trasgressore: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[ ] La suddetta violazione è stata contestata direttamente al trasgressore come prova la firma da questi apposta in calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.

Il Trasgressore  
\_\_\_\_\_

Il Verbalizzante  
\_\_\_\_\_

[ ] Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente al trasgressore in quanto:

- l'istanza è pervenuta tramite servizio postale;
- l'istanza è stata consegnata da soggetto che non riveste la qualifica di legale rappresentante dell'Ente;
- (altro motivo \_\_\_\_\_):

Si procede a notifica a mezzo servizio postale (RACCOMANDATA A.R.):

IL VERBALIZZANTE  
\_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:**

In applicazione della legge 241/90 e della legge regionale \_\_\_\_\_, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, si informa che responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio \_\_\_\_\_  
Centro Direzionale Isola C3 - piano 17 - Napoli.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 1981 n. 689 e dell'art. \_\_\_\_\_ L.R. \_\_\_\_\_, il trasgressore potrà liberarsi della propria obbligazione pagando, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del presente atto, la somma di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ euro) di cui al verbale di accertamento e contestazione che precede.

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino di c/c postale n. \_\_\_\_\_ intestato a Regione Campania - Tesoreria \_\_\_\_\_, inviando al Settore Enti locali \_\_\_\_\_ (Via \_\_\_\_\_) copia della relativa ricevuta.

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti l'Autorità Regionale provvederà all'emissione della Ordinanza - Ingiunzione di cui all'art.18 della citata Legge 24 novembre 1981, n. 689.

E' facoltà dell'autore della violazione o dell'obbligato in solido inviare, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dall'Autorità Regionale a:  
Regione Campania \_\_\_\_\_

---

**ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI PERSONALITA' GIURIDICA PRIVATA AD ASSOCIAZIONI - FONDAZIONI - EX II.PP.AA.BB.**

N°	PROCEDIMENTO	Norma	Termine
1	Decreto di iscrizione dell'Ente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche private	Art. 6	120 gg.
2	Decreto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto ed all'atto costitutivo dell'Ente	Art. 7	120 gg.
3	Decreto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di approvazione delle modifiche apportate al patrimonio dell'Ente	Art. 7	30 gg.
4	Decreto di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di approvazione delle modifiche apportate allo scopo dell'Ente	Art. 7	30 gg.
5	Decreto d'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di approvazione delle modifiche apportate per il recepimento delle norme concernenti le ONLUS ( art. 10 D.lgs. 460/97)	Art. 7	30 gg.
6	Decreto di nomina e sostituzione degli amministratori	Art. 10	60 gg.
7	Decreto di annullamento di deliberazioni contrarie a norme imperative	Art. 10	10 gg.
8	Decreto di annullamento di deliberazioni contrarie a norme contrarie all'atto di fondazione	Art. 10	10 gg.
9	Decreto di annullamento di deliberazioni contrarie all'ordine pubblico	Art. 10	10 gg.
10	Decreto di annullamento di deliberazioni contrarie al buon costume	Art. 10	10 gg.
11	Decreto di scioglimento dell'amministrazione e nomina di un commissario straordinario	Art. 10	90 gg.
12	Provvedimento per il coordinamento delle attività di più fondazioni	Art. 11	60 gg.
13	Provvedimento per l'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni	Art. 11	60 gg.
14	Provvedimento di estinzione della persona giuridica privata	Art. 8	90 gg.
15	Provvedimento di trasformazione della Fondazione	Art.11	90 gg.
16	Decreto di trasformazione delle II.PP.AA.BB. in persona giuridica privata (art. 16 e segg. D.lgs. 207/2001)	Art. 12	120 gg.
17	Provvedimento di devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione	Art. 8	90 gg.
18	Provvedimento dei beni residui dei comitati	Art. 8	90 gg.
19	Provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 del codice civile agli amministratori ed ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni per l'attuazione del codice civile	Art.13	30 gg.
20	Rilascio certificazioni.		5 gg.

I decreti ed i provvedimenti di cui ai n.1-12-13-14-15-16 sono trasmessi per opportuna conoscenza anche ai Comuni ove ha sede la persona giuridica privata.